

COMUNE DI SALCEDO (VI)**VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL PATRIMONIO**

0	Emissione	<i>Francesco Donà</i> Francesco Donà	Castelfranco Veneto	15/11/2018
Revisione	Descrizione	Autore	Luogo	Data

RELAZIONE

INDICE

1.	INCARICO	3
2.	CONDIZIONI E LIMITAZIONI.....	3
3.	DEFINIZIONI	3
4.	QUADRO NORMATIVO E GIURIDICO.....	3
5.	CRITERI E SVOLGIMENTO DEL CALCOLO.....	8
6.	CONCLUSIONI.....	8
7.	APPENDICE	10
8.	ELENCO DEGLI ALLEGATI.....	15

1. INCARICO

Il Comune di Salcedo ha necessità di definire il valore degli impianti di distribuzione del gas di proprietà comunale, allo scopo di determinare gli importi patrimoniali da imputare correttamente nelle fonti contabili obbligatorie.

Pertanto, ha affidato il relativo incarico allo scrivente Ing. Francesco Donà, esperto indipendente di comprovata esperienza nel settore della distribuzione del gas ad uso civile.

2. CONDIZIONI E LIMITAZIONI

Lo scrivente, Ing. Francesco Donà, agisce in qualità di tecnico indipendente. Tutte le informazioni ed i dati che sono stati forniti dal Comune sono assunti come attendibili, non rientrando nell'incarico una loro verifica sistematica.

Lo scrivente si obbliga a mantenere strettamente riservati tutte le informazioni e i dati, relativi all'oggetto della valutazione e di cui è entrato in possesso in dipendenza di questo incarico, e a non divulgarli o altrimenti renderli noti a terzi.

La presente relazione completa di allegati può essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate.

Tutti gli importi riportati nel presente documento e negli allegati devono intendersi al netto dell'IVA.

3. DEFINIZIONI

D'ora in avanti, si useranno le seguenti abbreviazioni e notazioni:

- il Comune è il Comune di Salcedo;
- gestore è AP Reti Gas S.p.a.;
- ARERA è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- Regolamento è il Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n°226 recante "Individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas", pubblicato sulla GURI del 27/1/2012, come modificato con Decreto Ministeriale 20 maggio 2015;
- Linee Guida è il documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014, approvato con Decreto MiSE 22 maggio 2014 ed emendato con nota di errata corrige del 27 giugno 2014;
- ATEM è l'ambito territoriale minimo "Vicenza 3 – Valli dell'Astico Leogra e Timonchio", individuato con DM 19 gennaio 2011, per lo svolgimento della gara del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi del Regolamento, con capofila il Comune di Schio;
- RAB (*Regulatory Asset Base*) è il valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località; essa corrisponde al valore riconosciuto in tariffa dall'ARERA per gli impianti di distribuzione;
- RTDG è la "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" approvata con deliberazione ARERA 367/2014/R/GAS e s.m.i.

4. QUADRO NORMATIVO E GIURIDICO

4.1 Introduzione

In esito alla gara ad evidenza pubblica celebrata nel 2011, il Comune di Salcedo affidò il servizio della distribuzione del gas naturale nel territorio comunale ad AP Reti Gas S.p.a., con contratto avente decorrenza dall'1/5/2011, data formale di consegna degli impianti all'aggiudicatario.

In particolare, l'affidamento si configurò nel modo seguente:

- il gestore aggiudicatario della gara acquisì la disponibilità degli impianti corrispondendo al Comune, contestualmente alla consegna degli impianti, la somma di 278.626 €, a titolo di corrispettivo per l'affidamento del servizio per 12 anni;
- il Comune, contestualmente alla consegna degli impianti, versò al gestore uscente Ascopiave S.p.a. la somma di 278.626 €, a titolo di indennizzo per l'acquisizione del patrimonio impiantistico;
- al termine dell'affidamento, al gestore spetta un indennizzo, ex art. 14, comma 8, del D.Lgs. 164/2000, dato dalla somma:
 - A. del valore residuo non ammortizzato delle immobilizzazioni tecniche previste nel Piano industriale, riferite al territorio comunale;
 - B. del contributo agli oneri sostenuti per acquisire la gestione, pari ad 202.707 €, a titolo di risconto del corrispettivo *una tantum* per l'affidamento del servizio.

Nonostante la sopravvenienza delle normative sulle gare d'ambito, l'attuale gestione di AP Reti Gas S.p.a. proseguirà fino alla scadenza contrattuale del 30/04/2023 e al subentro del nuovo gestore, individuato con modalità e criteri definiti nel Regolamento.

Nelle more dello svolgimento della gara d'ATEM, l'Amministrazione Comunale deve valutare se dismettere la proprietà dei cespiti impiantistici della distribuzione del gas naturale, soprattutto in rapporto alla necessità di reperire la somma di 202.707 €, necessaria per ristorare il gestore al termine dell'attuale concessione, come da clausola contrattuale.

4.2 Gli impianti di distribuzione di proprietà comunale nel regime delle gare d'ATEM

Preliminarmente, si osserva che il *corpus* normativo e regolatorio di settore definito dal MiSE e dall'ARERA annovera gli Enti Locali o le società patrimoniali tra i soggetti titolati ad interloquire con l'Autorità in campo tariffario, qualora possano vantare un patrimonio di impianti di distribuzione del gas.

In particolare, l'art. 8 del Regolamento qualifica il criterio di calcolo della rendita spettante all'Ente in tal caso.

Art. 8

(Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente e ai proprietari di impianti)

[...] 3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità.

Dunque, la rendita annuale è direttamente proporzionale al valore RAB riconosciuto in tariffa per i beni comunali: precisamente, essa è una percentuale della RAB pari al tasso di remunerazione stabilito dall'ARERA nei provvedimenti tariffari. Per il periodo 2016-2019, con delibera n. 583/2015/R/COM, l'Autorità ha fissato il tasso al 6,1% per i cespiti della distribuzione (tra cui condotte, allacciamenti, apparecchiature di regolazione) e al 6,6% per i cespiti della misura (essenzialmente i contatori).

Inoltre, in base alle indicazioni ministeriali reperibili sul sito internet <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/faq.asp> (attualmente offline), i beni di proprietà comunale sono alienabili dall'Ente in sede di gara d'ATEM al valore di RAB, ossia al valore riconosciuto in tariffa, al netto dei contributi pubblici privati:

Si premette che non spetta a questo Ministero fornire l'interpretazione di normative primarie riguardanti il regime di gestione dei servizi pubblici locali, nonché il regime di circolazione dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.

Questo Ministero, peraltro, avendo ricostruito il quadro normativo vigente, le pronunce giurisprudenziali ed i recenti pareri in merito della Corte dei Conti, rappresenta di seguito alcune sintetiche considerazioni.

Come noto, reti ed impianti destinati all'erogazione del servizio di distribuzione del gas sono configurabili quali beni del cd. patrimonio indisponibile dello Stato, a cui si applica il disposto di cui all'art.828, comma 2, c.c. che recita "I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.". Con riferimento al loro regime di circolazione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che "i beni patrimoniali indisponibili, a differenza dei beni demaniali, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato."

La disciplina settoriale del d. lgs. n. 164/2000, all'art. 14 comma 4, si limita a disporre che "Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale.". Il D.M. n. 226/2011, cd. Regolamento criteri, non tocca tale aspetto; le disposizioni in esso contenute si mostrano neutre rispetto al regime di circolazione dei beni patrimoniali indisponibili destinati al servizio di distribuzione del gas. Al termine del periodo di affidamento o concessione, infatti, le infrastrutture rientrano comunque nella piena disponibilità dell'ente locale che è tenuto ad organizzare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore.

La neutralità circa il regime di circolazione dei beni patrimoniali non vuol dire peraltro l'assenza di qualunque vincolo che sia posto da istanze di tutela di superiori interessi pubblici. In particolare, si fa presente che - quale corollario della immutabilità della destinazione d'uso dei beni patrimoniali indisponibili funzionali allo svolgimento di servizi pubblici locali - si deve escludere la possibilità di assoggettare tali beni a qualsiasi diritto reale in contrasto con la specifica finalità del bene. La giurisprudenza esclude la pignorabilità e l'esecuzione forzata di tali beni che non possono formare oggetto di garanzia patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c., in contrasto con la funzione pubblica cui sono destinati (cfr. Cass. n. 1268/2002).

Il principio della necessaria conservazione di tali beni alla loro destinazione d'uso (ed il suo corollario), viene calato nel quadro normativo di settore sopra descritto lasciando intravedere la ratio del Legislatore di creare un vincolo funzionale tra servizio ed impianti in modo che detti beni tornino comunque nella disponibilità dell'ente locale a fine concessione (vedi sopra art. 14 comma 4 d. lgs. n. 164/2000). In questo senso - come anche affermato dalla Corte dei Conti nel recente parere Lombardia 295/2013/PAR - qualsiasi atto di disposizione dei beni patrimonio indisponibile è ammesso nel rispetto della conservazione della destinazione d'uso. E quindi la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas - confluita nel patrimonio indisponibile - è attribuibile, oltre che all'ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati.

Tenuto conto della circostanza della prossimità delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, si ritiene che la tutela di interessi pubblici quali la trasparenza e l'ampio confronto competitivo alle gare, nonché la tutela del consumatore finale da rialzi del prezzo della fornitura, indichino quale sede più opportuna per l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell'ente locale, proprio le future gare d'ambito; in questa sede, per via dei limiti sopra espressi, i beni patrimoniali in dotazione all'ente locale potranno essere ceduti in concomitanza della gara, inserendoli nel bando di gara e trasferendoli al soggetto privato aggiudicatario del servizio.

In conformità con lo spirito delle norme vigenti, il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (c.d. RAB), come riconosciuto dall'Autorità nella tariffa valida per la gestione d'ambito e come già spettante all'ente locale in quanto titolare della rete. Pertanto, la decisione dell'ente locale di alienare o meno la rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas.

Dunque, sia che l'Ente intenda mantenere la proprietà dei beni, sia che intenda cederli in sede di gara d'ambito ai sensi del Regolamento, il valore di riferimento per la valorizzazione degli impianti è la RAB.

In merito al canone di concessione (legato al diritto di gestione in esclusiva concesso per 12 anni, anziché alla proprietà di un bene messo a disposizione del gestore), l'art. 8 comma 4 del Regolamento prevede che "il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia

di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), fino al 10%, come risultato dell'esito della gara.”.

Dunque, l'entità di questo canone di affidamento dipende dall'offerta dell'aggiudicatario.

4.3 Valorizzazione dei beni del Comune

Considerato quanto detto nel paragrafo precedente, dunque, la valorizzazione dei beni comunali si risolve nella ricognizione del loro valore RAB.

Il valore RAB di competenza comunale, riferito ai beni acquisiti nel 2011, è stimato dal gestore per il 2023 in circa 77.341 €.

Si tratta di un valore ampiamente inferiore a quanto corrisposto dal Comune per l'acquisto dei beni impiantistici ed insufficiente a coprire la voce B del rimborso spettante al gestore.

Al fine di valutare come il quadro generale s'intersechi con l'affidamento in corso, si osserva che, secondo l'art. 7 del Regolamento che disciplina le gare d'ATEM, il gestore subentrante è tenuto a farsi carico esclusivamente del valore di rimborso degli impianti del gestore uscente di cui acquisisce la proprietà. Per questo motivo, l'accollo al gestore subentrante della componente B del valore di rimborso (cosiddetto “contributo agli oneri sostenuti per acquisire la gestione”, si veda il paragrafo 4.1) appare incompatibile con il nuovo regime normativo e, di conseguenza, il soggetto obbligato al ristoro del gestore uscente è il Comune.

D'altra parte, il Comune non può che reperire l'importo necessario cedendo in quota parte i beni impiantistici di sua proprietà.

Ciò è reso problematico dalla constatazione che, secondo la FAQ ministeriale, il Comune è tenuto a cedere la sua dotazione impiantistica al valore RAB di competenza, notevolmente inferiore non solo alla valutazione effettuata nel 2010 in via prodromica all'affidamento in corso, ma anche all'importo della componente B del valore di rimborso.

Peraltro, la RAB complessiva dell'impianto si può annoverare tra le cosiddette “RAB depresse”; dunque, sussistono i presupposti per l'utilizzo della “RAB parametrica”, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/GAS; tuttavia, al momento la Determinazione ARERA 7 agosto 2018 n. 12/2018 ha rimandato ad un successivo provvedimento la definizione del calcolo di dettaglio nei casi in cui non sia disponibile la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo, fattispecie in cui ricade il Comune. In ogni caso, la rivalutazione operata per questa via non consente di portare la RAB comunale ad un valore tale da coprire nel 2023 l'esborso nei confronti dell'attuale gestore.

La tabella seguente riassume i termini economici attuali e proiettati alla scadenza contrattuale del 2023.

Indennizzo stima 2011: €	Rimborso contrattuale 2023 €	RAB attuale stima al 2023 €	Sbilancio €	PDR 2015	Lungh. m 2015	X=PDR/m 2015	IMLpar 2015	IMLeff 2015
278.626	202.707	77.341	-125.367	194	5.411	0,03585	406.863,40	318.597,71

Appare allora prioritario che il Comune presenti l'istanza di rideterminazione tariffaria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/GAS, al fine di rideterminare il valore RAB di propria competenza in linea con le risultanze contabili dell'Ente e, in particolare, all'importo pagato nel 2011 per l'acquisto dei beni impiantistici.

Per chiarire la circostanza, la lettura approfondita dell'art. 8 del Regolamento e del contesto regolatorio mostra come il Comune abbia la possibilità di far emergere un valore congruo della RAB dei propri beni. In Appendice 8.2 sono riportati per estratto i provvedimenti tariffari dell'ARERA rilevanti sul tema.

In particolare, gli articoli da 1 a 4 della RTDG delineano la possibilità di integrare i dati patrimoniali noti all'ARERA, ai fini della determinazione della RAB, tramite un'apposita istanza di rettifica che esibisca delle "fonti contabili obbligatorie", tenendo conto che "nel caso di cespiti di proprietà dell'ente locale, [...] costituiscono evidenze contabili riconducibili alla definizione di fonte contabile obbligatoria gli estratti del conto del patrimonio ovvero delle relative scritture inventariali".

Inoltre, i dati patrimoniali contenuti nelle fonti contabili devono essere "stratificati per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio", come prevede l'art. 25.

Pertanto, la condizione necessaria perché emerga un congruo valore RAB del patrimonio impiantistico comunale è che il Comune dia evidenza nel proprio stato patrimoniale degli immobilizzi, stratificati per anno di entrata in esercizio; ciò appare coerente con l'elaborazione di un registro dei beni ammortizzabili come definito nel paragrafo 4.18 dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Vi è poi da valutare un ulteriore aspetto.

È del tutto normale il caso in cui tra i beni di proprietà comunale figurino reti distributive posate nei piani di lottizzazione; la normativa urbanistica (si ricordano la L. 10/1977, la L.R. Veneto 61/1985, il D.P.R. 380/2001) prevede che i privati lottizzanti, attraverso un'apposita convenzione con il Comune, assumano direttamente l'obbligo di urbanizzare le aree interessate dai piani; a fronte di tale impegno, il Comune rinuncia ad introitare gli oneri di urbanizzazione, ma, a collaudo avvenuto, acquisisce la proprietà delle opere realizzate, che entrano nel patrimonio indisponibile dell'Ente.

In forza della convenzione, dunque, il lottizzante opera in nome e per conto del Comune nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, normalmente dando incarico ai gestori competenti.

Nel caso di Salcedo, il patrimonio comunale costituito da reti distributive del gas naturale costruite con questa modalità fu censito e il suo valore fu defalcato dal rimborso pagato nel 2011 (poiché il gestore uscente le aveva realizzate ma non ne aveva sostenuto l'onere economico).

Inoltre, dal punto di vista tariffario è condizione ordinaria che la RAB di queste opere sia nulla; si tratta, infatti, di beni mai capitalizzati dal gestore nel proprio stato patrimoniale, oppure integralmente pagati dai privati lottizzanti e, dunque, irrilevanti dal punto di vista tariffario (si ricorda, infatti, che la RAB è ricostruita a partire dal libro cespiti del gestore e sconta tutto ciò che è stato realizzato con oneri a carico di soggetti diversi dal gestore).

D'altra parte, le reti di distribuzione posate nelle lottizzazioni costituiscono un patrimonio con un valore intrinseco, legato alla loro natura di beni strumentali ad un servizio pubblico locale.

Un caso simile riguarda i contributi versati direttamente dal Comune al gestore per l'estensione della rete distributiva; anch'essi furono censiti e il loro valore fu defalcato dal rimborso pagato nel 2011 (poiché diminuirono l'onere economico a carico del gestore per la realizzazione degli interventi).

Pertanto, la ricostruzione del registro dei beni ammortizzabili terrà conto:

1. dell'importo pagato al gestore uscente nel 2011, a titolo di rimborso;
2. degli importi pagati dai lottizzanti per la realizzazione delle condotte negli interventi di urbanizzazione;
3. degli importi pagati dal Comune a titolo di contributo per l'estensione della rete distributiva.

La tabella seguente riassume gli importi relativi alle fattispecie 2 e 3.

Anno	Condotte Stradali €	Riferimento
1990	5.164,57	Art. 4 della convenzione rep. 32/1-8-89
1991	5.164,57	Art. 4 della convenzione rep. 32/1-8-90
1992	5.164,57	Art. 4 della convenzione rep. 32/1-8-91
1998	14.822,31	Lott. Farneda e Battisti, fatture n°136 e 429 Valdastico Gas
1999	3.460,26	Lott. Battisti, fattura n°112
2000	4.648,11	Lott. Corticella, fatt. n°219 e 364
2006	34.957,16	Lott. Alice
2008	21.528,48	Lott. Colombara

5. CRITERI E SVOLGIMENTO DEL CALCOLO

Poiché l'eventuale alienazione dei beni comunali si concretizzerà alla scadenza dell'attuale contratto, il registro dei cespiti ammortizzabili è determinato con riferimento all'anno 2018, mentre il calcolo di previsione della RAB (e dunque dell'importo che il Comune potrà introitare per la cessione del patrimonio impiantistico al gestore d'ATEM) è riferito sia al 2018, sia al 2023.

Gli **Allegati 1.a PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE** e **2.a PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE** riportano tutti gli elementi necessari per le valutazioni relative rispettivamente al 2018 e al 2023:

- le date di riferimento del calcolo;
- le aliquote di ammortamento stabilite dal regolatore, in particolare le aliquote della delibera 367/2014/R/GAS dell'ARERA, che costituisce il riferimento in vigore sia dal punto di vista regolatorio, sia dal punto di vista civilistico per le aziende di settore;
- gli indici deflatori degli investimenti fissi lordi DIFL2018 e DIFL2023 rispettivamente, che consentono di rivalutare i costi storici all'anno di riferimento 2018 e 2023 (si assume $DIFL2023 = DIFL2018 = DIFL2017$, nell'ovvia assenza dei dati ufficiali al momento).

L'**Allegato 1.b COSTI STORICI DEI CESPITI ACQUISITI DAL COMUNE (ESCLUSE LOTTIZZAZIONI) ALLA DATA DEL 30/04/2011** censisce i costi storici del patrimonio impiantistico di proprietà comunale esistente al 30/04/2011, con esclusione delle scritture contabili relative a lottizzazioni e contributi comunali; l'importo pagato al gestore uscente è suddiviso per tipologia di cespiti, sulla base del valore residuo calcolato nella perizia di stima che, all'epoca, aveva determinato l'ammontare del rimborso.

L'**Allegato 1.c VALORI STORICI DELLE LOTTIZZAZIONI E DELLE ANTICIPAZIONI DELL'ENTE** censisce i valori storici degli importi:

- pagati dai lottizzanti per l'estensione della rete nei piani di urbanizzazione convenzionata;
- versati direttamente dal Comune al gestore a titolo di contributo per l'ampliamento della rete distributiva.

L'**Allegato 1.d REGISTRO DEI CESPITI AMMORTIZZABILI AL 31/12/2018** rappresenta il registro dei beni ammortizzabili di proprietà comunale, determinato applicando le aliquote di ammortamento della delibera 367/2014/R/GAS dell'ARERA (si veda l'**Allegato 1.a PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE**). Ciò è coerente col principio OIC 16 per il quale *“l'ammortamento è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio”*.

Gli **Allegati 1.e CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2018** e **2.b CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 2023** applicano il metodo del costo storico rivalutato al netto degli ammortamenti, in armonia con la procedura contenuta nell'allegato alla delibera 367/2014/R/GAS, per svolgere analiticamente le elaborazioni di previsione del valore RAB, il cui esito è riportato negli **Allegati 1.f REPORT STIMA RAB COMUNALE AL 31/12/2018** e **2.c REPORT STIMA RAB COMUNALE AL 2023**.

6. CONCLUSIONI

Lo studio svolto evidenzia la seguente situazione per gli impianti di proprietà del Comune di Salcedo:

- il valore residuo di libro al 31/12/2018 è pari a **289.142,48 €** (**Allegato 1.d REGISTRO DEI CESPITI AMMORTIZZABILI AL 31/12/2018**);
- in caso di riconoscimento tariffario da parte dell'ARERA del patrimonio comunale, si stima che il valore RAB:
 - con riferimento al 2018 sia pari a **327.232,03 €** (**Allegato 1.f REPORT STIMA RAB COMUNALE AL 31/12/2018**), di cui:

- **321.070,95 €** di competenza dei cespiti della distribuzione;
- **6.161,08 €** per i cespiti della misura;
- con riferimento al 2023 sia pari a **280.173,60 €** (**Allegato 2.c REPORT STIMA RAB COMUNALE AL 2023**), di cui:
 - **277.500,87 €** di competenza dei cespiti della distribuzione;
 - **2.672,74 €** per i cespiti della misura.

Il registro dei beni ammortizzabili andrà aggiornato ogni anno con le dismissioni dei cespiti completamente ammortizzati e l'iscrizione dei nuovi cespiti di competenza comunale, in particolare:

- reti distributive realizzate come opere di urbanizzazione primaria nelle lottizzazioni, da iscrivere al momento dell'entrata in esercizio (messa in gas);
- interventi sull'impianto di distribuzione cofinanziati o contribuiti dall'Ente, nella misura della partecipazione pubblica;
- cespiti a devoluzione gratuita alla scadenza dell'attuale concessione.

Castelfranco Veneto, 15/11/2018

Ing. Francesco Donà

7. APPENDICE

7.1 Estratti dalle norme rilevanti dell'ordinamento

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

Articolo 230

Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali

1. *Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

2. *Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.*

3. *Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.*

4. *Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [...]*

7. *Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari. [...]*

9. *Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni. [...]*

Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio.

Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti [...]

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso. [...]

6.1.2 Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.

Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione.

Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.

Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".

Per i **beni mobili ricevuti a titolo gratuito**, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.

La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.). [...]

Per gli **immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito**, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo. [...]

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18.

Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna. [...]

Oltre ai beni in locazione, sono considerati “beni di cui un ente si avvale”, anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge. [...]

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche. [...]

“Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, manuale predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, edizione 2008.

Tipo di cespiti	Aliquota
Beni immateriali:	
Opere d'ingegno - software prodotto	20%
Brevetti	20%
Diritti d'autore	20%
Avviamento	20%
Beni immobili:	
Vie di comunicazione	2%
Infrastrutture idrauliche	2%
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2%
Opere per la sistemazione del suolo	2%
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	2%
Fabbricati civili ad uso abitativo	2%
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	2%
Fabbricati militari	2%
Fabbricati rurali	2%
Opere destinate al culto	2%
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2%
Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	2%
Impianti sportivi	2%
Beni mobili:	
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
Automezzi ad uso specifico	10%
Mezzi di trasporto aerei	5%
Mezzi di trasporto marittimi	5%
Macchinari per ufficio	20%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti ed attrezzature	5%
Hardware	25%
Armi leggere	20%
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	2%
Materiale bibliografico	5%
Strumenti musicali	20%
Animali	20%

Tabella 4: Aliquote di ammortamento

7.2 Estratti dalle norme rilevanti di natura regolatoria

Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG)

PARTE II - REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2019 (RTDG 2014-2019)

Versione approvata con la **deliberazione 367/2014/R/GAS** e s.m.i.

Articolo 1

Definizioni

[...] *Cespiti in esercizio sono i cespiti, presenti nel bilancio, acquisiti dall'esterno o realizzati internamente, ovvero di proprietà del Comune titolare del servizio o di altra società di capitali appositamente costituita ai sensi della normativa vigente, installati e utilizzabili per lo scopo per il quale sono stati acquisiti o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento calcolato ai fini regolatori non abbia già coperto il valore lordo degli stessi; [...]*

fonti contabili obbligatorie sono il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge. Nel caso di cespiti di proprietà dell'ente locale, si precisa che costituiscono evidenze contabili riconducibili alla definizione di fonte contabile obbligatoria gli estratti del conto del patrimonio ovvero delle relative scritture inventariali [...].

Articolo 2

Obblighi informativi in capo alle imprese distributrici ai fini tariffari

2.1 *Ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie gas diversi, in ciascun anno t, a partire dall'anno 2014, ciascuna impresa distributtrice trasmette all'Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche disciplinate con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, una richiesta di determinazione delle tariffe. [...]*

2.3 *L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:*

- a) *la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali comunicati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2.1 con i valori riportati sulle fonti contabili obbligatorie dei soggetti proprietari;*
- b) *la pertinenza e la corretta imputazione degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rispetto all'attività di distribuzione e misura del gas.*

2.4 *Nel caso di cespiti di proprietà di soggetti diversi dall'impresa distributtrice, la medesima impresa distributtrice è obbligata ad acquisire una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proprietario, contenente l'impegno a rendere disponibili, su richiesta dell'Autorità, le fonti contabili obbligatorie relative agli incrementi patrimoniali comunicati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2.1.*

2.5 *La mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.1, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, comportano la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno t+1 e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio. [...]*

Articolo 3

Definizione e pubblicazione delle tariffe

[...] 3.2 *A decorrere dall'anno 2014, l'Autorità definisce e pubblica:*

- a) *entro il 31 marzo dell'anno t, in via provvisoria le tariffe di riferimento, relative all'anno t, TVD, di cui all'Articolo 28 e TVM, di cui all'Articolo 29, calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all'anno t-1;*

b) entro il 28 febbraio dell'anno $t+1$, in via definitiva, le tariffe di riferimento, relative all'anno t , TVD, di cui all'Articolo 28, e TVM, di cui all'Articolo 29, calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno $t-1$.

Articolo 4

Richieste di rettifica

4.1 Le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possono essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio, secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, nelle seguenti finestre:

a) 1 febbraio – 15 febbraio;

b) 1 settembre – 15 settembre.

4.2 Le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per i clienti finali, sono accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore.

4.3 Le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, sono accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica.

4.4 Le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore.

4.5 Le richieste di rettifica di dati patrimoniali o fisici comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei ricavi attesi causato dalla medesima rettifica, con un minimo di 1.000 euro;

4.6 Qualora la variazione del livello dei ricavi attesi non sia determinabile, si applica un'indennità amministrativa di 1.000 euro.

4.7 L'indennità amministrativa è applicata dalla Cassa ed è versata sul Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui al comma 73.1. [...]

Articolo 21

Valore iniziale delle immobilizzazioni di località a seguito dell'affidamento mediante gara d'ambito

21.1 Il valore iniziale, per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio mediante gara, è calcolato sulla base del:

- valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11 riconosciuto al gestore uscente, nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente, secondo quanto precisato al successivo Articolo 24;
- valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori negli altri casi.

Articolo 25

Stratificazione del valore di rimborso

25.1 Il valore di rimborso relativo ai cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'affidamento del servizio è stratificato per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio.

25.2 La stratificazione per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio è effettuata sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, se disponibili in modo completo e a condizione che la stratificazione sia pubblicata nel bando di gara.

25.3 Nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara trova applicazione la stratificazione standard definita con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione.

25.4 La stratificazione standard di cui al comma 25.3 è differenziata in funzione dell'anno di prima fornitura delle località servite.

25.5 Le disposizioni sulla stratificazione standard di cui ai precedenti commi si applicano anche ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, di cui all'Articolo 22.

*Articolo 26**Valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località a conclusione del primo periodo di affidamento*

26.1 Il valore di rimborso, di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 164/00, al termine del primo periodo di affidamento d'ambito è determinato come somma di:

- valore residuo dello stock esistente a inizio periodo di affidamento, valutato per tutti i cespiti soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante nel secondo periodo di affidamento in funzione del valore di rimborso, di cui all'articolo 5 del decreto 226/11, riconosciuto al gestore uscente in sede di primo affidamento per ambito, tenendo conto degli ammortamenti e delle dismissioni riconosciute ai fini tariffari nel periodo di affidamento;
- valore residuo dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di affidamento ed esistenti a fine periodo, valutati sulla base del criterio del costo storico rivalutato per il periodo in cui gli investimenti sono riconosciuti a consuntivo, come previsto dall'Articolo 56 della RTDG e come media tra il valore netto determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato e il valore netto determinato sulla base delle metodologie di valutazione a costi standard, secondo quanto previsto dal comma 3.1 della deliberazione 573/2013/R/GAS, per il periodo successivo.

8. ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. LIBRO CESPITI AL 31/12/2018 E CALCOLO RAB AL 2018
 - a. PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE
 - b. COSTI STORICI DEI CESPITI ACQUISITI DAL COMUNE (ESCLUSE LOTTIZZAZIONI) ALLA DATA DEL 30/04/2011
 - c. VALORI STORICI DELLE LOTTIZZAZIONI E DELLE ANTICIPAZIONI DELL'ENTE
 - d. REGISTRO DEI CESPITI AMMORTIZZABILI AL 31/12/2018
 - e. CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2018
 - f. REPORT STIMA RAB COMUNALE AL 31/12/2018
2. CALCOLO RAB AL 2023
 - a. PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE
 - b. CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 2023
 - c. REPORT STIMA RAB COMUNALE AL 2023

COMUNE DI SALCEDO (VI)

VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL PATRIMONIO

ALLEGATO 1 – ANNO DI RIFERIMENTO 2018

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE**

COMUNE DI SALCEDO

**Calcolo RAB al 31/12/ 2018
Impianto esistente al 31/12/2011**

VITE UTILI REGOLATORIE <i>Tipologia Cespite</i>	Deliberazione ARERA			
	367/2014/R/gas	ARG/gas 159/08	n. 170/04	n. 87/03
Terreni	1,00E+99	1,00E+99	1,00E+99	1,00E+99
Fabbricati	40	40	40	50
Condotte stradali	50	50	40	50
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40	40	40	50
Misuratori elettronici	15	15	20	25
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6)	20	20	20	25
Misuratori tradizionali <=G6	15	20	20	25
Impianti principali e secondari	20	20	20	20
Altre immobilizzazioni	7	7	10	10
Condotte stradali sostituite (art.45 co.3 RTDG)	50	50	40	50
Ammodernamento sistema odorizzazione (art.45 co.3 RTDG)	20	20	20	20
Sistemi di telelettura/telegestione	15	15	0	0
Concentratori	15	15	0	0
Dispositivi ADD-ON	15	0	0	0

DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI DIFL2018

Anno	2018=1,0000
1956	34,0790
1957	33,1310
1958	33,8960
1959	34,1350
1960	32,7650
1961	31,6220
1962	30,3340
1963	28,0580
1964	26,8840
1965	26,7980
1966	26,0780
1967	25,2200
1968	24,6530
1969	23,2790
1970	20,4880
1971	19,4550
1972	18,8360
1973	15,7170
1974	12,1280
1975	10,3440
1976	8,6450
1977	7,3630
1978	6,5030
1979	5,6530
1980	4,5630
1981	3,7320
1982	3,2430
1983	2,9080
1984	2,6620
1985	2,4420
1986	2,3530
1987	2,2540
1988	2,1340
1989	2,0250
1990	1,9000
1991	1,7940
1992	1,7260
1993	1,6630
1994	1,6070
1995	1,5450
1996	1,4950
1997	1,4550
1998	1,4300
1999	1,4090
2000	1,3700
2001	1,3390
2002	1,3050
2003	1,2790
2004	1,2390
2005	1,2020
2006	1,1730

2007	1,1440
2008	1,1080
2009	1,0760
2010	1,0770
2011	1,0520
2012	1,0200
2013	1,0060
2014	1,0050
2015	1,0030
2016	1,0000
2017	1,0000
2018	1,0000

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO COSTI STORICI IN € DEI CESPITI ACQUISITI DAL COMUNE ESCLUSE LOTTIZZAZIONI ALLA DATA DEL**

31/12/2011

Anno	Terreni	Fabbricati Industriali	Condotte Stradali	Condotte stradali sostituite	Allacciamenti	Impianti principali	Ammodernamento odorizzazioni	Gruppi misura PdR convenzionali >G6	Gruppi misura PdR convenzionali ≤G6	Gruppi misura REMI tradizionali	Gruppi misura elettronici	Concentratori	Totale €
2011	549,39	1.029,05	210.087,77	0,00	46.258,28	10.348,31	0,00	1.622,22	8.731,09	0,00	0,00	0,00	278.626,11
Tot.	549,39	1.029,05	210.087,77	0,00	46.258,28	10.348,31	0,00	1.622,22	8.731,09	0,00	0,00	0,00	278.626,11

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO REGISTRO DEI CESPITI AMMORTIZZABILI AL 31/12/2018**

Tipologia	Terreni		IMMOBILIZZAZIONI			
Anno	Costo storico totale	Aliquota	Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
	€	ammortamento %	31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
2011	549,39	0,00%	7	0,00	0,00	549,39
Totale	549,39			0,00	0,00	549,39

Tipologia	Fabbricati industriali		IMMOBILIZZAZIONI			
Anno	Costo storico totale	Aliquota	Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
	€	ammortamento %	31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
2011	1.029,05	2,50%	7	180,08	25,73	823,24
Totale	1.029,05			180,08	25,73	823,24

Tipologia	Condotte stradali		IMMOBILIZZAZIONI			
Anno	Costo storico totale	Aliquota	Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
	€	ammortamento %	31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
1990	5.164,57	2,00%	28	2.892,16	103,29	2.169,12
1991	5.164,57	2,00%	27	2.788,87	103,29	2.272,41
1992	5.164,57	2,00%	26	2.685,58	103,29	2.375,70
1998	14.822,31	2,00%	20	5.928,93	296,45	8.596,94
1999	3.460,26	2,00%	19	1.314,90	69,21	2.076,16
2000	4.648,11	2,00%	18	1.673,32	92,96	2.881,83
2006	34.957,16	2,00%	12	8.389,72	699,14	25.868,30
2008	21.528,48	2,00%	10	4.305,70	430,57	16.792,21
2011	210.087,77	2,00%	7	29.412,29	4.201,76	176.473,73
Totale	304.997,80			59.391,45	6.099,96	239.506,40

Tipologia	Allacciamenti		IMMOBILIZZAZIONI			
Anno	Costo storico totale	Aliquota	Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
	€	ammortamento %	31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
2011	46.258,28	2,50%	7	8.095,20	1.156,46	37.006,62
Totale	46.258,28			8.095,20	1.156,46	37.006,62

Tipologia	Impianti principali		IMMOBILIZZAZIONI			
Anno	Costo storico totale	Aliquota	Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
	€	ammortamento %	31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
2011	10.348,31	5,00%	7	3.621,91	517,42	6.208,99
Totale	10.348,31			3.621,91	517,42	6.208,99

Tipologia	Gruppi di misura convenzionali classe>G6		IMMOBILIZZAZIONI			
Anno	Costo storico totale	Aliquota	Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
	€	ammortamento %	31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
2011	1.622,22	5,00%	7	567,78	81,11	973,33
Totale	1.622,22			567,78	81,11	973,33

Tipologia	Gruppi di misura convenzionali classe<=G6		IMMOBILIZZAZIONI			
Anno	Costo storico totale	Aliquota	Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
	€	ammortamento %	31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
2011	8.731,09	6,67%	7	4.074,51	582,07	4.074,51
Totale	8.731,09			4.074,51	582,07	4.074,51

Comlessivo al 31/12/ 2018		IMMOBILIZZAZIONI			
Costo storico €		Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
		31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
		373.536,14	75.930,92	8.462,74	289.142,48

Comlessivo al 31/12/ 2018		CONTRIBUTI			
Costo storico €		Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
		31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
		0,00	0,00	0,00	0,00

Comlessivo al 31/12/ 2018		NETTO			
Costo storico €		Fondo ammortamento al	Quota ammortamento al	Residuo al	
		31/12/2017 €	31/12/2018 €	31/12/2018 €	
		373.536,14	75.930,92	8.462,74	289.142,48

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2018**

Anno	VALORI STORICI IMMOBILIZZAZIONI									
	Terreni	Fabbricati industriali	Condotte stradali	Condotte stradali sost.	Allacciamenti	Impianti principali	Ammodern. odorizzazioni	Gruppi misura convenz. >G6	Gruppi misura convenz. ≤G6	
1990	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	0,00	14.822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	3.460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	34.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	21.528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	549,39	1.029,05	210.087,77	0,00	46.258,28	10.348,31	0,00	1.622,22		8.731,09

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2018**

Anno	VALORI RIVALUTATI IMMOBILIZZAZIONI									
	Terreni	Fabbricati industriali	Condotte stradali	Condotte stradali sost.	Allacciamenti	Impianti principali	Ammodern. odorizzazioni	Gruppi misura convenz. >G6	Gruppi misura convenz. ≤G6	
1990	0,00	0,00	9.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	0,00	0,00	9.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	0,00	0,00	8.914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	0,00	21.195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	4.875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	6.367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	41.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	23.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	577,96	1.082,56	221.012,33	0,00	48.663,71	10.886,42	0,00	1.706,58		9.185,11

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2018**

Anno	COEFFICIENTI DI DEGRADO ARERA									
	Terreni	Fabbricati industriali	Condotte stradali	Condotte stradali sost.	Allacciamenti	Impianti principali	Amodern. odorizzazioni	Gruppi misura convenz. >G6	Gruppi misura convenz. ≤G6	
1990	0,0000	0,6050	0,5600	0,5600	0,6050	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1991	0,0000	0,5850	0,5400	0,5400	0,5850	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1992	0,0000	0,5650	0,5200	0,5200	0,5650	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1998	0,0000	0,4450	0,4000	0,4000	0,4450	1,0000	1,0000	0,8900	0,9900	0,9900
1999	0,0000	0,4250	0,3800	0,3800	0,4250	0,9500	0,9500	0,8500	0,9500	0,9500
2000	0,0000	0,4050	0,3600	0,3600	0,4050	0,9000	0,9000	0,8100	0,9100	0,9100
2006	0,0000	0,3000	0,2550	0,2550	0,3000	0,6000	0,6000	0,6000	0,7000	0,7000
2008	0,0000	0,2500	0,2000	0,2000	0,2500	0,5000	0,5000	0,5000	0,6000	0,6000
2011	0,0000	0,1750	0,1400	0,1400	0,1750	0,3500	0,3500	0,3500	0,4500	0,4500

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2018**

Anno	CAPITALE INVESTITO NETTO									
	Terreni	Fabbricati industriali	Condotte stradali	Condotte stradali sost.	Allacciamenti	Impianti principali	Ammodern. odorizzazioni	Gruppi misura convenz. >G6	Gruppi misura convenz. ≤G6	
1990	0,00	0,00	4.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	0,00	0,00	4.262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	0,00	0,00	4.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	0,00	12.717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	3.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	4.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	30.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	19.082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	577,96	893,11	190.070,61	0,00	40.147,56	7.076,17	0,00	1.109,27	5.051,81	
	577,96	893,11	272.376,14	0,00	40.147,56	7.076,17	0,00	1.109,27	5.051,81	

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO REPORT STIMA RAB COMUNALE AL 31/12/2018**

RAB comunale al 31/12/2018	327.232,03 €
di cui DIS	321.070,95 €
di cui MIS	6.161,08 €

Rendita annua per l'Ente prevista art.8 co.3	19.991,96 €
di cui DIS	19.585,33 €
di cui MIS	406,63 €

COMUNE DI SALCEDO (VI)

VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL PATRIMONIO

ALLEGATO 2 – ANNO DI RIFERIMENTO 2023

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE**

COMUNE DI SALCEDO

**Calcolo RAB al 31/12/ 2023
Impianto esistente al 31/12/2011**

VITE UTILI REGOLATORIE <i>Tipologia Cespite</i>	Deliberazione ARERA			
	367/2014/R/gas	ARG/gas 159/08	n. 170/04	n. 87/03
Terreni	1,00E+99	1,00E+99	1,00E+99	1,00E+99
Fabbricati	40	40	40	50
Condotte stradali	50	50	40	50
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40	40	40	50
Misuratori elettronici	15	15	20	25
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6)	20	20	20	25
Misuratori tradizionali <=G6	15	20	20	25
Impianti principali e secondari	20	20	20	20
Altre immobilizzazioni	7	7	10	10
Condotte stradali sostituite (art.45 co.3 RTDG)	50	50	40	50
Ammodernamento sistema odorizzazione (art.45 co.3 RTDG)	20	20	20	20
Sistemi di telelettura/telegestione	15	15	0	0
Concentratori	15	15	0	0
Dispositivi ADD-ON	15	0	0	0

DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI	DIFL2023
Anno	2023=1,0000
1956	34,0790
1957	33,1310
1958	33,8960
1959	34,1350
1960	32,7650
1961	31,6220
1962	30,3340
1963	28,0580
1964	26,8840
1965	26,7980
1966	26,0780
1967	25,2200
1968	24,6530
1969	23,2790
1970	20,4880
1971	19,4550
1972	18,8360
1973	15,7170
1974	12,1280
1975	10,3440
1976	8,6450
1977	7,3630
1978	6,5030
1979	5,6530
1980	4,5630
1981	3,7320
1982	3,2430
1983	2,9080
1984	2,6620
1985	2,4420
1986	2,3530
1987	2,2540
1988	2,1340
1989	2,0250
1990	1,9000
1991	1,7940
1992	1,7260
1993	1,6630
1994	1,6070
1995	1,5450
1996	1,4950
1997	1,4550
1998	1,4300
1999	1,4090
2000	1,3700
2001	1,3390
2002	1,3050
2003	1,2790
2004	1,2390
2005	1,2020
2006	1,1730

2007	1,1440
2008	1,1080
2009	1,0760
2010	1,0770
2011	1,0520
2012	1,0200
2013	1,0060
2014	1,0050
2015	1,0030
2016	1,0000
2017	1,0000
2018	1,0000
2019	1,0000
2020	1,0000
2021	1,0000
2022	1,0000
2023	1,0000

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2023**

Anno	VALORI STORICI IMMOBILIZZAZIONI									
	Terreni	Fabbricati industriali	Condotte stradali	Condotte stradali sost.	Allacciamenti	Impianti principali	Ammodern. odorizzazioni	Gruppi misura convenz. >G6	Gruppi misura convenz. ≤G6	
1990	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	0,00	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	0,00	14.822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	3.460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	4.648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	34.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	21.528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	549,39	1.029,05	210.087,77	0,00	46.258,28	10.348,31	0,00	1.622,22		8.731,09

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2023**

Anno	VALORI RIVALUTATI IMMOBILIZZAZIONI									
	Terreni	Fabbricati industriali	Condotte stradali	Condotte stradali sost.	Allacciamenti	Impianti principali	Ammodern. odorizzazioni	Gruppi misura convenz. >G6	Gruppi misura convenz. ≤G6	
1990	0,00	0,00	9.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	0,00	0,00	9.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	0,00	0,00	8.914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	0,00	21.195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	4.875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	6.367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	41.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	23.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	577,96	1.082,56	221.012,33	0,00	48.663,71	10.886,42	0,00	1.706,58		9.185,11

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2023**

Anno	COEFFICIENTI DI DEGRADO ARERA									
	Terreni	Fabbricati industriali	Condotte stradali	Condotte stradali sost.	Allacciamenti	Impianti principali	Amodern. odorizzazioni	Gruppi misura convenz. >G6	Gruppi misura convenz. ≤G6	
1990	0,0000	0,7300	0,6600	0,6600	0,7300	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1991	0,0000	0,7100	0,6400	0,6400	0,7100	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1992	0,0000	0,6900	0,6200	0,6200	0,6900	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1998	0,0000	0,5700	0,5000	0,5000	0,5700	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1999	0,0000	0,5500	0,4800	0,4800	0,5500	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2000	0,0000	0,5300	0,4600	0,4600	0,5300	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
2006	0,0000	0,4250	0,3550	0,3550	0,4250	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	1,0000
2008	0,0000	0,3750	0,3000	0,3000	0,3750	0,7500	0,7500	0,7500	0,7500	0,9333
2011	0,0000	0,3000	0,2400	0,2400	0,3000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,7833

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO CALCOLO DI STIMA DELLA RAB COMUNALE AL 31/12/2023**

Anno	CAPITALE INVESTITO NETTO									
	Terreni	Fabbricati industriali	Condotte stradali	Condotte stradali sost.	Allacciamenti	Impianti principali	Ammodern. odorizzazioni	Gruppi misura convenz. >G6	Gruppi misura convenz. ≤G6	
1990	0,00	0,00	3.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	0,00	0,00	3.335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	0,00	0,00	3.387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	0,00	10.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	2.535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,00	0,00	3.438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	26.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	16.697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	577,96	757,79	167.969,37	0,00	34.064,59	4.354,57	0,00	682,63	1.990,11	
	577,96	757,79	237.745,95	0,00	34.064,59	4.354,57	0,00	682,63	1.990,11	

**SALCEDO - VALUTAZIONE DELLA PARTE COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
ALLEGATO REPORT STIMA RAB COMUNALE AL 31/12/2023**

RAB comunale al 31/12/2023	280.173,60 €
di cui DIS	277.500,87 €
di cui MIS	2.672,74 €

Rendita annua per l'Ente prevista art.8 co.3	17.103,95 €
di cui DIS	16.927,55 €
di cui MIS	176,40 €